

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 novembre 2023, n. 1642

Accordo Quadro di Collaborazione tra Regione Puglia e Università di Bari “Aldo Moro” per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all’igiene industriale. Approvazione schema di Accordo.

L’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid19, dr. Rocco Palese, sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile della P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere e dal Dirigente del Servizio “Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE la Regione Puglia e l’Università, hanno il comune interesse a:

- attuare politiche e sviluppare progetti comuni di ricerca ed innovazione nel territorio della Regione Puglia, in materia di prevenzione e protezione dai rischi occupazionali, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all’igiene industriale.
- individuare metodologie atte alla diffusione di buone pratiche, mezzi e metodi per ottemperare in maniera sempre più efficace ed efficiente, nel territorio della Regione Puglia, agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria dei lavoratori, igiene industriale.
- avviare una collaborazione tecnico-scientifica e costruire sinergie, tramite il reciproco scambio di competenze e conoscenze tecniche e scientifiche, ovvero di servizi, ovvero, ove ritenuto opportuno, tramite l’integrazione di processi e strutture organizzative, al fine di migliorare il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e gli standard delle attività svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dai rischi occupazionali, sorveglianza sanitaria dei lavoratori, igiene industriale.
- prevedere la possibilità di pervenire a forme di collaborazione sia per quanto riguarda le attività di ricerca ed innovazione, sia al fine di avvalersi di servizi universitari per lo svolgimento di attività finalizzate alle analisi quali-quantitative dei fattori di rischio occupazionale e al completamento della formazione professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e promozione della salute dei lavoratori, igiene industriale.
- organizzare iniziative divulgative e scientifiche comuni.

DATO ATTO CHE:

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- le parti citate in premessa sono pubbliche amministrazioni e hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l’attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo.
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.
- il presente accordo è finalizzato all’attuazione di interventi congiunti in materia di prevenzione e protezione

dai rischi occupazionali, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale.

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.

RICHIAMATI:

- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento al livello denominato "Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica", area di intervento C "Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui all'All. 1 del citato DPCM, nonché il DPCM 17 dicembre 2007 relativo alla esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro".
- il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 - 2025, adottato in data 6 agosto 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione delle indicazioni comunitarie, nonché il Piano Regionale della Prevenzione approvato il 22 dicembre 2021 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2198 che puntano sulla creazione di alleanze e sinergie intersettoriali tra forze diverse, secondo il principio della "Salute in tutte le Politiche", richiamando esplicitamente la necessità di tutelare e sensibilizzare la popolazione lavorativa sui rischi connessi, con particolare attenzione per le categorie a maggior rischio, attraverso l'attuazione di progetti specifici e lo sviluppo di collaborazioni fra tutti gli attori coinvolti nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- il D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. che delinea, al Titolo I, il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconoscendo alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale.

CONSIDERATO CHE

una collaborazione a tutto campo tra i due Enti può favorire una sinergia di sicura efficacia nel perseguire le finalità di ciascuna delle due istituzioni, ciò grazie alle professionalità in esse presenti, alle competenze disponibili, alla comprovata esperienza ed alle capacità operative in ambito tecnico-scientifico che entrambi gli enti possono offrire e che la buona sintonia e la complementarietà delle rispettive finalità istituzionali consentirebbe di conseguire risultati di sicuro interesse nelle attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo di nuove conoscenze, particolarmente a carattere territoriale, disseminazione delle conoscenze acquisite, attività di formazione e divulgazione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutto vantaggio della collettività lavorativa in senso lato.

VISTE

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati".

TUTTO CIO' PREMESSO, si propone di approvare lo schema di accordo quadro di collaborazione tra Regione Puglia e Università di Bari "Aldo Moro" per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale, allegato al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016
Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., e ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta:

diretto indiretto neutro non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E S.M.I.

Il presente Accordo Quadro di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione, con firma digitale e ha durata fino al 31 dicembre 2025, termine di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021 - 2025, approvato il 22 dicembre 2021 con DGR n. 2198. L'Accordo Quadro prevede una quota a carico della Regione Puglia, fino ad un massimo di € 50.000 per annualità. L'importo complessivo di € 150.000 troverà copertura sul capitolo di spesa U0711066 (Bilancio Autonomo – CRA 15.04 – Missione 13 Programma 1 Titolo 1 p.c.f. U.4.1.2), opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata E3061126, inizialmente a valere sull'esercizio finanziario 2023, salvo diversa imputazione per esigibilità al momento della sottoscrizione dei singoli accordi attuativi.

Riferimenti:

- Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 "*Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)*",
- Legge regionale n. 33 del 29/12/2022 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025*"
- Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*".

L'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della legge regionale n. 7/1997 e della DGR n. 2198/2021 di approvazione del documento programmatico "Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025", propone alla Giunta:

1. **di prendere atto** e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. **di approvare** lo schema di accordo quadro di collaborazione tra Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e Università di Bari "Aldo Moro" per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale, allegato al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.
3. **di delegare** l'Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid19 alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro di collaborazione *de quo*;

4. di **delegare** il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere” del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” della Regione Puglia alla sottoscrizione degli accordi attuativi derivanti dall’Accordo Quadro di collaborazione *de quo*.
5. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere” ad adottare i consequenziali atti amministrativi ai fini dell’attuazione di quanto approvato.
6. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.
7. di **notificare** il presente provvedimento all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, a cura della Sezione PSB.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

LA RESPONSABILE P.O. “Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”

Ing. Francesca Giangrande

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Promozione della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro”

Dott. Nehludoff Albano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Promozione della Salute e del Benessere”

Dott. Onofrio Mongelli

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 22/2021 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di D.G.R

IL DIRETTORE di Dipartimento

“PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”

Dott. Vito Montanaro

L’ASSESSORE alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid19

Dr. Rocco Palese

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore al ramo;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata,

1. **di prendere atto** e approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. **di approvare** lo schema di accordo quadro di collaborazione tra Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e Università di Bari “Aldo Moro” per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all’igiene industriale, allegato al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale.
3. di **delegare** l’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid19 alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro di collaborazione *de quo*;
4. di **delegare** il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere” del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” della Regione Puglia alla sottoscrizione degli accordi attuativi derivanti dall’Accordo Quadro di collaborazione *de quo*.
5. di **autorizzare** il Dirigente della Sezione “Promozione della Salute e del Benessere” ad adottare i consequenziali atti amministrativi ai fini dell’attuazione di quanto approvato.
6. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it.
7. di **notificare** il presente provvedimento all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, a cura della Sezione PSB.

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

**Schema di Accordo Quadro di Collaborazione**

(ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e ss.mm.ii.)

tra

Regione Puglia

Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

e

Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale

Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, con sede legale a Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari (BA), C.F.: 80017210727, rappresentata dall'Assessore alla *Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19*, dr. Rocco Palese, domiciliato per gli effetti del presente Accordo, presso la sede della Regione Puglia di Bari (d'ora in poi denominato "Regione Puglia."),

e

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di seguito denominata "Università", con sede legale in piazza Umberto I, 1 70121 Bari C.F. 80002170720, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Bronzini, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione, riunione del 1° luglio 2021, e parere favorevole del Senato Accademico, riunione del 14 luglio 2021.

in seguito denominate "Parti",

Premesso che

La Regione Puglia e l'Università, hanno il comune interesse a:

- attuare politiche e sviluppare progetti comuni di ricerca ed innovazione nel territorio della Regione Puglia, in materia di prevenzione e protezione dai rischi occupazionali, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale;
- individuare metodologie atte alla diffusione di buone pratiche, mezzi e metodi per ottemperare in maniera sempre più efficace ed efficiente, nel territorio della Regione Puglia, agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria dei lavoratori, igiene industriale;
- avviare una collaborazione tecnico-scientifica e costruire sinergie, tramite il reciproco scambio di competenze e conoscenze tecniche e scientifiche, ovvero di servizi, ovvero, ove ritenuto opportuno, tramite l'integrazione di processi e strutture organizzative, al fine di migliorare il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro e gli standard delle attività svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dai rischi occupazionali, sorveglianza sanitaria dei lavoratori, igiene industriale;
- prevedere la possibilità di pervenire a forme di collaborazione sia per quanto riguarda le attività di ricerca ed innovazione, sia al fine di avvalersi di servizi universitari per lo svolgimento di attività

Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale



finalizzate alle analisi quali-quantitative dei fattori di rischio occupazionale e al completamento della formazione professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria e promozione della salute dei lavoratori, igiene industriale;

- organizzare iniziative divulgative e scientifiche comuni;

Dato atto che

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- le parti citate in premessa sono pubbliche amministrazioni e hanno per legge il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, con l'attribuzione di competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della collaborazione oggetto del presente Accordo.
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonee a comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;
- il presente accordo è finalizzato all'attuazione di interventi congiunti in materia di prevenzione e protezione dai rischi occupazionali, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità delle Parti perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuna delle Parti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.

Richiamati:

- il DPCM 12 gennaio 2017 che definisce e aggiorna i livelli essenziali di assistenza, con particolare riferimento al livello denominato "Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica", area di intervento C "Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui all'All. 1 del citato DPCM, nonché il DPCM 17 dicembre 2007 relativo alla esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007, recante: "Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro";
- il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020 - 2025, adottato in data 6 agosto 2020 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione delle indicazioni comunitarie;
- il Piano Regionale della Prevenzione approvato il 22 dicembre 2021 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2198 che punta sulla creazione di alleanze e sinergie intersettoriali tra forze diverse, secondo il principio della "Salute in tutte le Politiche", richiamando esplicitamente la necessità di tutelare e sensibilizzare la popolazione lavorativa sui rischi connessi, con particolare attenzione per le categorie a maggior rischio, attraverso l'attuazione di progetti specifici e lo sviluppo di collaborazioni fra tutti gli attori coinvolti nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. che delinea, al Titolo I, il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconoscendo alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;



Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

- Premessa -

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le Parti sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune.

Articolo 2

- Oggetto, obiettivi e linee di indirizzo delle attività da condurre -

Il presente accordo disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", finalizzato allo sviluppo e alla realizzazione di interventi congiunti afferenti alle seguenti aree tematiche di interesse comune:

- ✓ Salute e Sicurezza sul Lavoro,
- ✓ Medicina del Lavoro,
- ✓ Igiene Industriale,

con l'obiettivo di innalzare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione e protezione dei rischi nel territorio della Regione Puglia, migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica e la promozione della salute nel territorio della Regione Puglia e rendere maggiormente incisive le attività di controllo dei rischi, anche attraverso l'aumento delle conoscenze tecniche e scientifiche.

Tali obiettivi potranno essere perseguiti attraverso:

- attività di ricerca di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, strutture, personale e risorse finanziarie provenienti da finanziamenti progettuali a ciò destinati;
- attività di studio, analisi, sperimentazione ed approfondimento tecnico-scientifico sia per finalità conoscitive che applicative, negli ambiti tematici su citati, svolgendo ricerche di comune interesse finalizzate ad elaborazioni di piani territoriali, progettazioni locali, interventi di gestione delle attività di controllo;
- attività formative, corsi teorico-pratici, iniziative di divulgazione sulle tematiche connesse al complesso delle attività svolte;
- promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio nonché ogni possibile iniziativa in ordine ad attività tecnico-scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse;
- partecipazione a gruppi di lavoro nazionali e regionali concernenti le tematiche di cui al presente accordo quadro;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei ed internazionali, con particolare attenzione ai programmi quadro della Commissione europea.

Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3

- Modalità di attuazione -

Le collaborazioni saranno attivate attraverso la stipula di appositi Accordi Attuativi, che conterranno i

Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale



reciproci impegni finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dagli Accordi stessi, specificando quali risorse (umane, professionali, economiche, spazi, attrezzature, applicativi informatici, hardware e reti di dati, o eventuali altre risorse tangibili o intangibili) le Parti metteranno a disposizione per l'attuazione di ciascun Accordo.

La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, da un Comitato tecnico scientifico di coordinamento che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l'elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall'Accordo attuativo.

Le Parti si impegnano altresì a uniformare i propri rapporti al principio di leale collaborazione e a perseguire un modello di relazioni basato sulla programmazione congiunta.

Articolo 4 - Comitato tecnico scientifico -

Il Comitato tecnico scientifico, nominato per il coordinamento delle attività, sarà presieduto per l'Università dal Direttore del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina e per la Regione Puglia dal Direttore del Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale" ovvero dal Dirigente della Sezione "Promozione della Salute e del Benessere" su delega.

Ai lavori del Comitato tecnico scientifico partecipano altresì quattro referenti (due nominati dalla Regione Puglia e due nominati dall'Università) ai quali compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

La Regione Puglia indica quali referenti: dott. Nehludoff Albano (o suo delegato) e dr. Nicola Dipalma;

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro indica quali referenti i Proff. Piero Lovreglio e Luigi Vimercati, afferenti al Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Articolo 5 - Accordi attuativi -

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e il relativo cronoprogramma;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, secondo quanto verrà illustrato nel "prospetto di analisi preventiva" che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.

Articolo 6 - Movimenti finanziari e risorse -

Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dal presente Accordo Quadro di collaborazione saranno finalizzate in specifici Accordi attuativi.

Con lo scopo di garantire una corretta programmazione economico finanziaria della collaborazione, la Regione Puglia si impegna a concorrere nelle spese derivanti dal presente Accordo per un importo non eccedente € 50.000,00 per annualità. L'importo complessivo di € 150.000,00 troverà copertura su

Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale



apposito capitolo del bilancio regionale opportunamente stanziato, e nei limiti degli incassi da effettuare sul collegato capitolo di entrata, inizialmente a valere sull'esercizio finanziario 2023, salvo diversa imputazione per esigibilità al momento della sottoscrizione dei singoli accordi attuativi.

La partecipazione al comitato e l'attuazione delle azioni previste e descritte dai singoli Accordi attuativi non danno diritto ad corrispettivi, gettoni di presenza e/o altri eventuali emolumenti. Gli eventuali movimenti finanziari tra i due sottoscrittori del presente Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute e opportunamente rendicontate.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

Articolo 7

- Durata -

Il presente Accordo Quadro di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione, con firma digitale, e ha durata fino al 31 dicembre 2025, termine di vigenza del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021 - 2025, approvato il 22 dicembre 2021 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2198, e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.

In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza dell'Accordo Quadro.

Articolo 8

- Comunicazioni -

Qualsiasi comunicazione o notifica sarà effettuata per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

a. per l'Università: direzione.dim@pec.uniba.it; universitabari@pec.it;

b. per la Regione Puglia: sezioneepsb@pec.rupar.puglia.it;

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 9

- Proprietà intellettuali -

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo Quadro, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 5 del presente Accordo di collaborazione.

I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo quadro di collaborazione e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta in base alla misura dell'apporto fornito da ciascuna Parte.

Articolo 10

- Codice Etico -

La Regione Puglia e l'Università dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web

Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale



istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Articolo 11

- Tutela dell'immagine, risultati, informazione al pubblico e pubbliche relazioni -

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva della Regione Puglia, né dell'Università di Bari Aldo Moro, per fini commerciali e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine della Regione Puglia e dell'Università.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 12

- Trattamento dei dati -

In relazione al trattamento di dati personali nell'ambito del presente Accordo Quadro, la Regione Puglia e l'Università, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, e relativi Regolamenti interni impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Accordo Quadro.

Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell'attuazione dei progetti di collaborazione, a non divulgarli a terzi e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Le parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità oggetto del presente Accordo e nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs n. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) sono Contitolari del trattamento.

All'atto della sottoscrizione del singolo accordo attuativo, le Parti procederanno alla stipula dell'accordo interno ex art. 26 del GDPR al fine di definire i rispettivi obblighi, funzioni e responsabilità, cui sono tenuti in qualità di titolari del trattamento, nonché i ruoli ed i rapporti dei contitolari con gli interessati.

Resta fermo che l'Università disciplinerà con separato atto il trattamento dei dati personali effettuato sulla base di accordi con altri soggetti istituzionali.

Alla luce di tale configurazione dei ruoli privacy, ciascun titolare è tenuto a rilasciare apposita informativa privacy.

Articolo 13

- Recesso unilaterale -

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo Quadro di collaborazione, previa

Accordo Quadro di collaborazione per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all'igiene industriale



comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Accordo quadro, salvo quanto diversamente disposto negli stessi accordi attuativi.

Articolo 14
- Controversie -

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Articolo 15
- Registrazione e spese -

Il presente Accordo Quadro, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 16
- Disposizioni finali -

Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Per la Regione Puglia
l'Assessore alla Sanità, Benessere animale,
Controlli interni, Controlli connessi alla gestione
emergenza Covid-19

Dott. Rocco Palese

Per l'Università degli Studi di Bari A. Moro
Il Magnifico Rettore
Prof. Stefano Bronzini



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SSS	DEL	2023	29	17.11.2023

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE PUGLIA E UNIVERSITÀ DI BARI "ALDO MORO" PER LO SVILUPPO DI INTERVENTI CONGIUNTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, MEDICINA DEL LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI, ALLA PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E ALL' IGIENE INDUSTRIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

 Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 20/11/2023 11:47
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025
InfoCertem - Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

